

TOPLEGAL FOCUS

SPORT



Le sfide per
le imprese approfondite
con gli esperti

TOPLEGAL FOCUS

SPORT

Sommario

I nuovi scenari della consulenza sportiva	3
<i>Gamer: le regole sul contratto di lavoro ci sono</i>	4
LabLaw	
L'avvocato di diritto sportivo e figure (potenzialmente) concorrenti	5
LegisLab	
Lo sport e il covid 19	7
Studio Legale Lubrano & Associati	

I nuovi scenari della consulenza sportiva

Lo sport sta negli ultimi anni attirando l'attenzione del mercato legale con la crescita di team specifici. Sono ormai lontani i tempi in cui lo sport veniva associato al solo diritto sportivo in senso stretto. Al contrario, lo offre oggi un universo di opportunità molto più ampio: quotazioni in borsa di società sportive, tutela e valorizzazione dei marchi, investimenti immobiliari, diritti audiovisivi, tutela dell'atleta e del suo entourage. Fino al mondo della tecnologia e di internet. Un esempio è il mondo dei gamer, le competizioni dei player di videogame, attorno alle quali sta crescendo il circuito di interessi economici. L'attuale contesto pandemico ha, inoltre, costretto le società sportive a misurarsi con tematiche inedite di ordine giuridico ma anche finanziario. Caso emblematico e ben noto alle cronache è la vicenda della partita Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020 e il ricorso della S.S.C. Napoli che perse la gara a tavolino e subì un punto di penalizzazione.

Alla luce della pandemia e della complessità dei mandati legali originati dal mondo dello sport ma non strettamente di diritto sportivo, la consulenza legale deve giocare la propria partita nell'offrire sempre più un servizio legale multidisciplinare. Allo stesso tempo, la celerità con cui le fonti normative del diritto sportivo cambiano e si stratificano impone un costante e rapidissimo aggiornamento. Il professionista deve essere in grado di coniugare tra loro ambiti eterogenei per materia e competenza, con un occhio attento al respiro internazionale in cui si muovono molti dei player che necessitano assistenza. Tra questi non solo le società calcistiche ma anche gli atleti che parimenti necessitano ormai di una tutela completa definita come "player care". In questa macro-categoria rientra l'assistenza legale negli investimenti immobiliari, nello sfruttamento dell'immagine, nella creazione di trust e in generale in tutti quegli investimenti che possono garantire all'atleta una vita migliore anche post carriera.

Proprio in questi tipi di mandato, sebbene meno redditizi di quelli rivolti all'ambito societario, mettono in evidenza una caratteristica distintiva di questa industry: l'esistenza di un evidente bonus di immagine per chi segue i dossier giusti. Il potere attrattivo dello sportivo professionista nei confronti del grande pubblico genera una pubblicità rilevante per lo studio e una crescita di appeal nella sua capacità di attrarre nuovi clienti. Sempre di più gli atleti sono oggi veri e propri poli di interesse economico e mediatico, al di là del loro ingaggio o del loro valore di mercato.

Se practice coinvolte sono quindi di molteplici (diritto societario, Ip, real estate, finance, diritto del lavoro), attenzione a pensare che sia un terreno libero per tutti. L'evoluzione della consulenza legale è sempre più specialistica ed, essendo un ambito ancora relativamente giovane, la competizione passa per la capacità di dare risposte in terreni inesplorati attraverso soluzioni innovative.

Gamer: le regole sul contratto di lavoro ci sono

Il diritto del lavoro italiano è sufficiente a rispondere alle esigenze di regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore dell'*Esport*.



L'interesse intorno al mondo dei *gamer* va crescendo, insieme alla diffusione e alla popolarità di un settore nell'ambito del quale sembrerebbe essersi attivato un circuito di interessi anche, e forse soprattutto, economici. Si tratta delle competizioni dei *player* di videogame, che oggi si strutturano in tornei organizzati, con partecipazione di squadre strutturate, che ingaggiano veri e propri professionisti del *videogame*, spesso chiedendo loro una specifica preparazione alle gare e partecipazione agli allenamenti in palestre multimediali (le c.d. *gaming house*). Del fenomeno (nuovo ma allo stesso tempo già molto diffuso) si è da ultimo occupato, sotto il profilo legale, il Manifesto Legale *Esports*, che nasce da un'iniziativa dell'Osservatorio Italiano *Esports* con il supporto di alcuni rinomati studi legali. Le riflessioni, che in gran parte condivano, riguardano perlopiù temi "non lavoristici", quali quelli relativi a pubblicità, sponsorizzazioni e necessità di trovare una regolamentazione onde evitare l'integrazione della fattispecie del gioco d'azzardo; sono tutti temi che impongono di trovare soluzioni immediate, di nuovo conio e, in attesa che la macchina legislativa si metta in modo, in via interpretativa. Il Manifesto punta l'obiettivo su un tema che necessita di una risoluzione immediata: quello di individuare una disciplina uniforme a livello internazionale, in particolare proponendo, sotto il profilo giuslavoristico, di attingere dal diritto del lavoro sportivo. Lo sforzo del Manifesto, cui devono riconoscersi i meriti di aver individuato un problema e delle istanze di tutela, impone però una riflessione aggiuntiva sotto il profilo giuslavoristico, anche perché è noto che il diritto del lavoro sportivo (che peraltro

è un diritto derogatorio *in peius* rispetto al diritto del lavoro) non ha applicazione universale neppure tra gli sport. La questione lavoristica, in verità, è più semplice di quel che ci si possa aspettare: il *gamer* (al pari del *rider*, del *driver*, dello *shopper* e di tutte quelle esperienze lavorative "nuove"), sarà a seconda dei casi subordinato ovvero (più probabilmente) autonomo; la questione qualificatoria si risolve in un giudizio fattuale che ci porterà ad utilizzare categorie e contratti che già conosciamo. Certo ci sono delle criticità, che con il tempo dovranno essere affrontate: anzitutto, l'età del *gamer*, spesso troppo giovane per potersi permettere di lavorare, seppur con i "videogiochi"; inoltre, la sicurezza: l'attività del *gamer* è usurante, perché, età a parte, unisce ai rischi tipici del videoterminista l'alienazione del videogioco.

LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners

LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners è lo studio legale italiano pluripremiato specializzato in diritto del lavoro e diritto sindacale. Fornisce consulenza ai clienti in ambito sia nazionale che internazionale. LabLaw è membro fondatore di L&E Global, un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto del lavoro. Nel 2020 stringe un'alleanza strategica con Deloitte Legal. LabLaw si avvale della competenza di oltre 50 professionisti suddivisi tra la sede di Milano e numerose altre sedi sul territorio nazionale.

Sede di Milano
Corso Europa, 22 - 20122
Tel: +39 02 30 31 11
Fax: +39 02 30 31 12

www.lablaw.com

L'avvocato di diritto sportivo e figure (potenzialmente) concorrenti



La celerità con cui le fonti normative del diritto sportivo cambiano e si stratificano impone un costante e rapidissimo aggiornamento. La figura professionale dell'avvocato di diritto sportivo può, quindi, essere considerata tra le più complesse e sfaccettate del panorama legale nazionale e internazionale. L'assistenza legale ai *player* del mondo sportivo – siano essi persone fisiche o giuridiche – impone all'avvocato profonda conoscenza giuridica in molteplici ambiti del diritto che il professionista deve essere in grado di coniugare tra loro non solo per materia, ma anche per competenza essendo le questioni molto spesso di respiro internazionale, al fine di trarne il meglio per il proprio assistito.

A titolo meramente esemplificativo per un avvocato di diritto sportivo è necessario, spesso, combinare profili di diritto del lavoro, con quelli di diritto tributario, commerciale, privacy & IT compliance, diritto della proprietà intellettuale, diritto amministrativo, contenzioso e arbitrati, senza dimenticare la necessità di saper flessibilmente accontentare esigenze più mirate e non necessariamente correlate ad un ambito prettamente sportivo, essendo i soggetti di questo mondo spesso anche soggetti con

esigenze sofisticate e con ruoli di rilevanza anche sociale. Non da ultimo, la trasversalità dei settori sopra richiamata, unitamente alle specifiche competenze richieste in materia di M&A, risultano essere una combinazione necessaria per coloro che intendono offrire assistenza ai potenziali investitori istituzionali (e non solo) che si stanno dimostrando sempre più interessati ad entrare nell'*industry* a vario titolo. Il diritto sportivo ha di recente acquisito anche un importante riconoscimento da parte del legislatore, il quale, con Decreto del Ministero della Giustizia del 1° ottobre 2020, n. 163 (entrato in vigore lo scorso 27 dicembre), ha ridefinito i settori di specializzazione per il c.d. avvocato specialista, modificando l'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015, n. 144 con l'introduzione di una nuova lettera (o) relativa al "diritto dello sport". Ma le competenze dell'avvocato operante nel mondo del diritto sportivo possono estendersi fino ad abbandonare l'attività forense strettamente intesa, per fondersi con altra professione – quella dell'agente sportivo – determinando, in taluni casi, non poche criticità. Riteniamo che, infatti, seppur con taluni punti di contatto, le due figure professionali non siano del tutto

sovrapponibili, sussistendo peraltro anche specifici limiti che, se superati, determinerebbero l'illegittimità dell'attività di agente sportivo svolta dall'avvocato.

La crescente remuneratività della professione di agente sportivo, nonché un rinnovato interesse per i numerosi aspetti legali sottesi alle diverse operazioni di mercato hanno attirato un'ampia platea di soggetti, tra cui molti avvocati. Bisogna però ricordare che l'agente sportivo, diversamente dall'avvocato, si limita a mettere in relazione due o più soggetti ai fini (i) della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica; (ii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.

Inoltre, come noto, l'avvocato è tenuto ad osservare – sia in via generale, che più specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con i colleghi e gli altri professionisti – una serie di norme di comportamento ed etiche, contenute nel Codice Deontologico Forense, che potrebbero potenzialmente porsi in contrasto con le disposizioni in materia di agenti sportivi. Tra i vari temi in questione, sottolineiamo: (a) il divieto di agire in conflitto d'interessi previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 24 del richiamato Codice, posto che i regolamenti sportivi ammettono che l'agente agisca nell'interesse di più parti pur dovendo indicare chiaramente l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione, e (b) il divieto di mediazione ex art. 62 del suddetto Codice, posto che l'attività dell'agente sportivo spesso riflette i caratteri tipici dell'intermediazione.

Il dibattito relativo alla figura avvocato – agente sportivo è tornato alla ribalta con la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) che ha introdotto un esame di abilitazione e ha istituito presso il CONI un Registro Nazionale degli agenti sportivi prevedendo la nullità dei contratti stipulati da società o atleti professionisti con l'ausilio di soggetti non iscritti al predetto registro *“fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”*. Proprio dall'ambiguità della formulazione di tale ultimo inciso, trasposta anche nel Regolamento CONI Agenti Sportivi, è scaturito il dubbio, oggetto di diversi pareri del Consiglio Nazionale Forense (CNF) già prima della deregolamentazione del 2015, circa la possibilità per gli avvocati di esercitare

l'attività di agente sportivo a prescindere dal superamento dello specifico esame e dall'iscrizione nell'apposito registro.

In ossequio ai recenti pareri del CNF n. 3 del 2020 e n. 20 del 2019, è necessario effettuare una distinzione tra il caso dell'avvocato iscritto ai registri degli agenti sportivi e quello dell'avvocato non iscritto. Nel caso in cui l'avvocato s'isciva ai registri, previo superamento di un esame come previsto dal Regolamento CONI Agenti Sportivi, nulla vieta che questo svolga occasionalmente, come stabilito dal CNF, l'attività di agente sportivo pur dovendo rispettare le norme dell'ordinamento forense – anche per ciò che concerne la determinazione del compenso e il rispetto dei doveri deontologici – e quelle dell'ordinamento sportivo (deposito del mandato, durata massima biennale ecc.). Nel caso in cui, invece, l'avvocato non sia iscritto ai registri, resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva professionistica, di trasferimento di atleti o di tesseramento presso una federazione, come previsto dall'art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017.

Da ultimo, occorre ricordare che la riforma dello sport – e in particolare il decreto legislativo in attuazione dell'art. 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 – oltre a rafforzare la figura dell'avvocato come professionista in ambito sportivo e rendere più appetibile l'esercizio dell'attività di agente sportivo introducendo una nozione di lavoratore sportivo ricomprendente anche il settore dilettantistico e altre figure quali gli allenatori, i direttori sportivi ecc. (ipotesi precluse dal summenzionato Regolamento CONI), risulta essere assolutamente chiarificatrice, non residuando più alcun dubbio circa la possibilità, per il lavoratore sportivo, di avvalersi della contemporanea e separata opera professionale di due diversi soggetti: l'avvocato per l'assistenza e la consulenza legale e l'agente per tutti gli ulteriori aspetti strettamente sportivi.

LegisLAB Studio Legale

Piazza Armando Diaz, 7,
20123 Milano MI

Lo sport e il covid 19

La (giusta) risposta della giustizia sportiva: la preclusione alla trasferta da parte delle asl come caso di forza maggiore



La situazione emergenziale determinata dall'epidemia COVID 19 ha costretto lo Sport ed il Calcio a confrontarsi con nuove tematiche di ordine finanziario e giuridico. L'avv. Enrico Lubrano ha fatto giurisprudenza, ottenendo, innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport, l'accoglimento pieno (senza rinvio) del ricorso dallo stesso proposto per la S.S.C. Napoli relativamente alla gara Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020.

Come è stato possibile ottenere ragione dal Collegio di Garanzia dello Sport?

“E' stata accolta la mia tesi, secondo la quale la preclusione alla trasferta imposta ad una società sportiva ed ai propri tesserati da parte della ASL, per ragioni di tutela della salute collettiva, doveva essere necessariamente riconosciuta dalla Giustizia Sportiva come caso di 'forza maggiore', integrante l'esimente prevista dagli artt. 53 e 55 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., con conseguente illegittimità dei provvedimenti sanzionatori emanati dalla Giustizia Federale (perdita della gara a tavolino e un punto di penalizzazione) e riconoscimento del diritto della SSC Napoli a disputare la partita in questione”.

E questo non si poneva in contrasto con l'autonomia dell'ordinamento sportivo?

“Assolutamente no. L'autonomia dell'ordinamento sportivo è un concetto limitato e non assoluto, tanto da recedere nei casi di sussistenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, come riconosciuto dall'art. 1 della legge

n. 280/2003. Di conseguenza, un provvedimento emanato da un'Autorità Amministrativa Sanitaria (di isolamento domiciliare e di preclusione alla trasferta dell'intero 'gruppo-squadra') costituisce un provvedimento amministrativo vincolante anche per le società sportive, in quanto costituenti società di capitali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91/1981, nonché per tutti i tesserati sportivi, in quanto individui, cittadini e lavoratori dell'ordinamento giuridico dello Stato. La eventuale mancata ottemperanza ai provvedimenti della ASL espone tutti i cittadini a sanzioni anche penali (per violazione dell'art. 650 c.p.) e, quindi, l'ottemperanza ad essi è un atto vincolato e dovuto e costituisce necessariamente caso di forza maggiore. Peraltro, anche la normativa dell'ordinamento sportivo (c.d. 'Protocollo-FIGC') era costituita da un rinvio alla Ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2020, che riconosce alle ASL la facoltà discrezionale di disporre l'isolamento domiciliare anche dell'intero 'gruppo-squadra' e di precludere allo stesso la trasferta, laddove la stessa comporti dei rischi per la salute individuale e collettiva”.

Studio Legale Lubrano & Associati

ROMA
Via Flaminia 79 – 00196
Tel. 06-3223249
info@studiolubrano.it – enrico.lubrano@studiolubrano.it

www.studiolubrano.it – www.enricolubrano.it

Il Focus Sport fa parte degli speciali
giuridici di TopLegal

Consulta su www.toplegal.it
tutti gli approfondimenti editoriali

Gli speciali:

Focus Tax

Focus Sport

Focus Fintech

Focus COVID-19

Focus Penale

Focus Lavoro

Focus Commercialisti

Focus Appalti

Focus Piazze d'Italia

TOPLEGAL
FOCUS
SPORT
